

1

- le Linee di indirizzo del 5/11/2015 per il contrasto alla grave emarginazione adulta in Italia approvate dalla Conferenza Unificata Stato Regioni, con particolare riguardo al "Sistema Classificazione europea dei Senza Dimora e dell'esclusione abitativa" da esse richiamato Ethos – European Typology of Housing Exclusion);

- il Decreto Direttoriale n. 5 del 15.02.2022 con cui è stato adottato dalla Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale l'Avviso pubblico 1/2022 per la presentazione di Proposte di intervento da parte degli Ambiti Sociali Territoriali da finanziare nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), Missione 5 "Inclusione e coesione", Componente 2 "Infrastrutture sociali, famiglie, comunità e terzo settore", Sottocomponente 1 "Servizi sociali, disabilità e marginalità sociale", finanziato dall'Unione europea – Next generation Eu;

- la Convenzione disciplinante l'esercizio associato delle funzioni di assistenza sociale dei Comuni della Zona livornese, sottoscritta in data 28/12/2020 dai medesimi e valida per un triennio, ai sensi dell'art. 30 del TUEL ed in conformità con la citata LR 41/2005 e con le disposizioni di cui al Titolo III, Capo I e Capo II della L.R. n.68/2011 recante norme sul sistema delle autonomie locali e relative forme associative;

- le deliberazioni di Conferenza Zonale dei Sindaci n. 3 del 15/12/2023 e n. 7 del 28/11/2024 che prorogano la validità della Convenzione associata sopra citata rispettivamente al 31/12/2024 e al 31/12/2025;

- la Delibera della Conferenza dei Sindaci (di seguito "CDS") n.1 del 2022 con la quale l'Ambito Territoriale Sociale Livornese (di seguito "ATS Livornese") ha approvato l'intenzione a presentare, attraverso il Comune di Livorno in qualità di soggetto capofila, la domanda di ammissione al finanziamento per tutti gli investimenti e i relativi sub investimenti previsti dall'avviso tramite manifestazione di interesse diretta a Regione Toscana;

- la successiva Delibera della CDS n. 3 del 2022 con la quale la Conferenza ha deliberato di presentare, attraverso il Comune di Livorno in qualità di soggetto capofila, la domanda di ammissione al finanziamento per i progetti nell'ambito di tutti gli investimenti e relativi sub-investimenti previsti dall'Avviso come già specificato nella manifestazione di interesse presentata chiedendo l'importo massimo finanziabile;

- il Decreto Direttoriale n. 98 del 09.05.2022 con cui la Direzione Generale per la lotta alla povertà e per la programmazione sociale ha approvato gli allegati elenchi dei progetti degli Ambiti Sociali Territoriali ammessi al finanziamento nazionale, ivi includendo l'ATS Livornese;

- la proposta progettuale presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte dell'ATS Livornese in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento 1.3.1. "Housing First" la quale è stata valutata e ammessa al finanziamento;

- l'accordo ai sensi dell'art. 5, comma 6 del d.lgs 50/2016 per la realizzazione della Sottocomponente 1 "Servizi Sociali , disabilità e marginalità sociale" del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) che prevede la progettualità per l'implementazione di: Investimento 1.3 – Housing first e stazioni di posta Sub – investimento 1.3.1.Housing First" – tra l'Unità di Missione per l'attuazione degli interventi PNRR presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, la Direzione Generale Lotta alla povertà del Ministero del Lavoro e delle politiche Sociali e il distretto sociale Livornese (di seguito "Accordo tra ATS Livornese e Amministrazioni centrali"), approvato con Delibera di Giunta n.220 dell' 11 Aprile 2023, sottoscritto e caricato sul portale in data 13 Aprile 2023;

- il Manuale operativo per i soggetti attuatori degli investimenti M5 C2, Versione 3.0., Maggio 2025

e ss.mm.(di seguito “Manuale operativo”);

CONSIDERATO CHE

- il fine perseguito è un interesse di natura puramente pubblica a beneficio e vantaggio della collettività, che dall'accordo tra le parti discende una reale divisione di compiti e responsabilità in relazione

alle rispettive funzioni istituzionali e che pertanto tutte le Amministrazioni fomiranno il proprio rispettivo contributo;

- rappresenta interesse comune delle parti collaborare in funzione della realizzazione del PNRR e che la collaborazione tra le parti risulta essere lo strumento più idoneo per il perseguimento dei reciproci fini istituzionali;

- ai sensi dell'art. 3 dell'avviso 1/2022 e del Manuale operativo si qualifica quale “soggetto attuatore” il “soggetto responsabile dell'avvio dell'attuazione e della funzionalità dell'intervento/progetto finanziato dal PNRR”; si definisce invece soggetto attuatore delegato quel “soggetto che si impegna nei confronti del soggetto attuatore e concorre alla realizzazione e al conseguimento degli obiettivi e dei traguardi previsti dall'intervento”;

RITENUTO CHE

- nel caso di specie, ricorrono i presupposti per attivare un accordo di collaborazione tra Enti Pubblici nel rispetto delle vigenti normative e della giurisprudenza consolidata e che si rende necessario, pertanto, disciplinare gli aspetti operativi ed economico-finanziari della collaborazione di cui trattasi;

- che tale disciplina debba essere elaborata nell'ambito di un accordo che regoli lo svolgimento in collaborazione delle attività di interesse comune e che includa la chiara ripartizione delle responsabilità e degli obblighi connessi alla programmazione, selezione, gestione, controllo rendicontazione, monitoraggio in adempimento a quanto prescritto dalla normativa comunitaria di riferimento e d.l. 77 del 31 maggio 2021, convertito con modificazioni dalla legge di conversione del 29 luglio 2021 n. 108, e nel rispetto del Sistema di gestione e controllo del PNRR;

- ai fini del presente accordo l'ATS Livornese si qualifichi come soggetto attuatore e il Comune di Collesalveti quale soggetto sub attuatore;

Tutto ciò premesso, considerato e ritenuto le parti convengono quanto segue:

Art. 1 – Premesse

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo e si intendono integralmente richiamate.

Art. 2 – Interesse pubblico comune alle parti

1. Le parti ravvisano il reciproco interesse pubblico ad attivare le necessarie forme di collaborazione per la realizzazione dell'investimento 1.3.1. Housing First. Nello specifico, le parti collaborano per l'attuazione del suddetto intervento collegato alla misura e per il pieno raggiungimento nei tempi previsti.

Art. 3 - Oggetto

1. Il presente accordo perfeziona il partenariato tra l'ATS Livomese e il Comune di Collesalveti per la realizzazione, in conformità a quanto stabilito nell'Accordo tra ATS Livomese e Amministrazioni centrali, dell'intervento previsto nella scheda progetto presentata sull'applicativo predisposto dalla DG lotta alla povertà da parte dell'ATS Livomese in qualità di soggetto attuatore e relativa all'investimento 1.3.1. Housing First” (“scheda progetto “ - all.1) ove si specifica che “a Collesalveti verrà ristrutturato un locale composto da 2 camere, servizi e spazi comuni i cui 5 posti sono destinati ad accoglienza temporanea plurifamiliare o per piccoli gruppi in situazione di alta marginalità” (pag. 17 scheda progetto punto 6.DESCRIZIONE DI PROGETTO - AZIONI E ATTIVITÀ).

2. Il suddetto immobile è situato presso il Comune di Collesalveti, via San Martino, estremi catastali F. 90, Part. 206.

3. Ai fini delle suddette spese di ristrutturazione e riconversione in alloggio volano dell'immobile attualmente adibito a centro civico sono messe a disposizione del Comune di Collesalveti risorse per un ammontare massimo di 60.000,00 Euro.

4 L'immobile risulterà gravato da un vincolo di destinazione volto a garantire il raggiungimento e il mantenimento dell'obiettivo specificato nell'avviso 1/2022 per il progetto 1.3.1. ovvero "creare un sistema di accoglienza per le persone e nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si

attiva un percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all'interno delle strutture di accoglienza stesse".

Art. 4 - Compiti del soggetto attuatore

1. Tutte le previsioni contenute nell'avviso e nell'accordo tra ATS Livornese e Amministrazioni centrali concernenti le competenze, gli obblighi e le responsabilità del soggetto attuatore sono da riferirsi al Comune di Livorno quale soggetto capofila dell'ATS Livornese, soggetto attuatore (all.2 Accordo tra ATS Livornese e Amministrazioni centrali).

Art. 5 - Compiti del soggetto sub-attuatore

1. Con la sottoscrizione del presente accordo il Comune di Collesalveti, soggetto sub attuatore si obbliga in particolare a:

a. rispettare la programmazione di dettaglio prevista nella specifica scheda progetto validata allegata alla presente convenzione, garantendo la realizzazione operativa dell'investimento, nonché il raggiungimento dei Traguardi e degli Obiettivi riferiti all'investimento cui il progetto concorre;

b. utilizzare, nei casi previsti per la progettualità in questione, il Codice Unico di Progetto (CUP) richiesto e trasmesso dal soggetto attuatore oltre ad indicare il CIG derivato, o figlio, nell'ambito delle procedure di gara indette per l'individuazione del contraente;

c. Selezionare i soggetti esecutori e declinare i criteri di selezione degli interventi in conformità alla normativa comunitaria e nazionale applicabile, in particolare garantire, nel caso in cui si faccia ricorso alle procedure di appalto, il rispetto di quanto previsto dal D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. ove applicabile;

d. Rispettare, in caso di ricorso diretto ad esperti esterni all'Amministrazione, la conformità alla pertinente disciplina comunitaria e nazionale, nonché agli eventuali specifici disciplinari/circolari che sono e potranno essere adottati dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento -Unità di Mis-

sione e dal Servizio centrale per il PNRR del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato;

e. Rispettare, nel caso di utilizzo delle opzioni di costo semplificato, quanto indicato nella relativa metodologia approvata, specificando chiaramente quella cui si intende fare riferimento, ed allegando la descrizione quando si intenda adottare una metodologia già in uso nell'ambito dei fondi strutturali;

f. Sviluppare i progetti e gli interventi nel rispetto della progettazione, del piano finanziario e del cronoprogramma allegati alla presente convenzione; in particolare assicurare la piena coerenza delle attività con i principi contenuti nelle Linee di indirizzo emanate dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà, e richiamate nell'Avviso 1/2022, e con gli strumenti di Programmazione Nazionale (v. Piano Nazionale degli interventi e servizi sociali, Piano Nazionale di Lotta alla Povertà, Piano per la non Autosufficienza);

g. Dare piena attuazione all'investimento, garantendone l'avvio tempestivo e la realizzazione operativa, per non incorrere in ritardi attuativi e concluderlo nella forma, nei modi e nei tempi previsti per il soddisfacente conseguimento, secondo quanto stabilito dagli Operational Arrangements richiamati in premessa;

h. Adottare proprie procedure interne volte a facilitare il conseguimento di Traguardi e Obiettivi e a prevenire le criticità, anche sulla base dell'analisi/esperienza di interventi analoghi realizzati sul territorio;

i. Assicurare il rispetto di tutte le disposizioni previste dalla normativa comunitaria e nazionale, come richiamate in premessa e a conformarsi alle indicazioni in itinere fornite dall'Amministrazione centrale titolare dell'intervento Unità di Missione e dalla Direzione Generale Lotta alla Povertà;

j. In particolare rispettare le indicazioni in relazione ai principi orizzontali di cui all'art. 5 del Reg. (UE) 2021/241 ossia il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali, ai

	mese ogni documentazione a ciò necessaria entro e non oltre la fine del mese a cui la rendicontazio-	
	ne si riferisce;	
	n. qualora l'amministrazione centrale abiliti il soggetto sub-attuatore ad accedere alla piattaforma	
	Regis, ad identificare uno o più Referenti Regis e comunicare il nominativo/i e eventuali successive	
	variazioni alla Amministrazione centrale titolare dell' Intervento-Unità di Missione;	
	o. Conservare tutti gli atti e la relativa documentazione giustificativa su supporti informativi ade-	
	guati. Garantire in particolare la disponibilità dei documenti relativi a Traguardi e Obiettivi nonché	
	dei giustificativi relativi alle spese sostenute così come previsto ai sensi dell'articolo 9 punto 4 del	
	Decreto Legge n. 77 del 31/05/2021, convertito con modificazioni dalla legge n. 108/2021;	
	p. Provvedere alla liquidazione e al pagamento dei fornitori individuati per la realizzazione del	
	progetto previa verifica della sussistenza dei presupposti mediante apposite check list allegate al Si-	
	stema di gestione e controllo e/o a specifici Manuali adottati dall'Unità di Missione, ed accertarsi	
	che il soggetto attuatore provveda all'inserimento nel sistema informativo dei relativi documenti	
	giustificativi di spesa e pagamento ed effettui gli esiti dei controlli ordinari di legalità e amministrati-	
	vo-contabili previsti dalla legislazione nazionale applicabile, nel rispetto di quanto previsto dall'arti-	
	colo 22 del Reg. (UE) n. 2021/241 e dell'art. 9 del decreto legge n. 77 del 31/05/2021, convertito	
	con modificazioni dalla legge n. 108/2021;	
	q. Assicurare la completa tracciabilità delle operazioni e la tenuta di una codificazione contabile	
	per l'utilizzo delle risorse del PNRR, secondo le indicazioni fornite dal Ministero dell'Economia e	
	delle finanze;	
	r. Vigilare sulla regolarità delle procedure e delle spese, e adottare tutte le iniziative di competenza	
	necessarie a prevenire, correggere e sanzionare le irregolarità e gli indebiti utilizzi delle risorse;	
	s. Assicurare l'adozione di misure adeguate volte a rispettare il principio di sana gestione finan-	
	ziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art.	
	9	

	22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi,	
	delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente asse-	
	gnati, anche individuando il “titolare effettivo”;	
	t. Fornire tutte le informazioni richieste nei termini indicati relativamente alle procedure e ai dati	
	relativi al conseguimento dei Traguardi/ Obiettivi, sulla rendicontazione della spesa e/o relativamen-	
	te ad una procedura di recupero, che, nelle diverse fasi di monitoraggio, verifica e controllo, dovran-	
	no essere messi prontamente a disposizione su richiesta dell’Amministrazione centrale titolare di in-	
	tervento PNRR- Unità di Missione, del Servizio centrale per il PNRR, dell’Unità di Audit, della	
	Commissione europea, dell’OLAF, della Corte dei Conti europea (ECA), della Procura europea	
	(EPPO) e delle competenti Autorità giudiziarie nazionali e autorizzare la Commissione, l’OLAF, la	
	Corte dei conti e l’EPPO per esercitare i diritti di cui all’articolo 129, paragrafo 1, del Regolamento fi-	
	nanziario (UE; EURATOM) 1046/2018;	
	u. Favorire l’accesso, anche mediante sistemi di partecipazione da remoto o virtuali, all’Ammi-	
	nistrazione centrale titolare degli interventi – Unità di Missione per l’esecuzione delle verifiche in iti-	
	nere sul conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi e/o sulla corretta alimentazione dei sistemi	
	informativi e conservazione della documentazione.	
	Il soggetto sub attuatore si impegna inoltre a garantire il rispetto del vincolo di destinazione gravante	
	sull’immobile oggetto della presente convenzione volto a garantire il raggiungimento e al manteni-	
	mento dell’obiettivo specificato nell’avviso 1/2022 per il progetto 1.3.1. ovvero "creare un sistema di	
	accoglienza per le persone e nuclei in condizioni di elevata marginalità sociale per le quali si attiva un	
	percorso di autonomia attraverso un progetto personalizzato all’interno delle strutture di accoglienza	
	stesse".	
	Art. 6 – Obblighi e responsabilità delle parti	
	10	

1. Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a contribuire allo svolgimento delle attività di propria competenza con la massima cura e diligenza ed a tenere tempestivamente informata l'altra parte di ogni criticità che dovesse manifestarsi, nonché periodicamente sulle attività effettuate.

2. Le parti sono direttamente responsabili della esatta realizzazione delle attività, ciascuna per quanto di propria competenza, ed in conformità con quanto previsto dal presente accordo, nel rispetto della tempistica concordata e stabilita anche mediante specifici cronoprogrammi.

3. Le parti si obbligano ad eseguire le attività oggetto del presente accordo nel rispetto delle regole deontologiche ed etiche, secondo le condizioni, le modalità ed i termini indicati nel presente atto e nei documenti di cui in premessa, nonché nei relativi documenti di indirizzo e linee guida afferenti la realizzazione degli investimenti e riforme incluse nel Piano e nelle indicazioni in merito all'ammissibilità delle spese del PNRR, nelle norme contabili e, ove applicabili, comunitarie in tema di fondi strutturali. A tal riguardo si precisa che nell'ambito della stima dei costi progettuali, l'importo dell'IVA compreso nel costo complessivo del progetto deve essere rappresentato e rendicontato separatamente poiché laddove ammissibile sarà rimborsato dal Ministero delle Economie e Finanze con fondi diversi dal PNRR.

4. Le parti garantiscono di conservare e mettere a disposizione degli organismi nazionali e comunitari preposti ai controlli tutta la documentazione contabile di cui al Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021 nei limiti temporali previsti.

5. Le parti si obbligano infine a adempiere agli obblighi di informazione, comunicazione e pubblicità di cui all'articolo 34, paragrafo 2, del Regolamento (UE) 241/2021 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021. In particolare, le parti indicheranno nella documentazione progettuale che il progetto è finanziato nell'ambito del PNRR, con esplicito riferimento al finanziamento da parte dell'Unione europea e all'iniziativa Next Generation EU (utilizzando la frase "finanziato

dall'Unione europea – Next Generation EU”), riportando nella documentazione progettuale il relativo emblema dell'Unione europea, e fornendo un'adeguata diffusione e promozione del progetto, anche online, sia web che social, in linea con quanto previsto dalla Strategia di Comunicazione del PNRR, in corso di adozione da parte della Amministrazione centrale titolare Unità di Missione. A tal fine, le parti provvederanno al tempestivo invio dei relativi materiali all'Amministrazione centrale titolare di interventi PNRR- Unità di Missione, affinché quest'ultima possa assicurarne senza ritardi la diffusione anche sulla sezione dedicata al PNRR predisposta sul sito del Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Art. 7 – Rendicontazione di Traguardi e Obiettivi –

Rendicontazione delle Spese – Monitoraggio

1. Il soggetto attuatore delegato si obbliga a provvedere alla rendicontazione di Traguardi e Obiettivi, alla rendicontazione delle spese e al monitoraggio secondo i modi e i tempi specificati all'art. 7 dell'accordo ATS Livornese – Amministrazioni centrali allegato.
2. Il soggetto attuatore delegato con cadenza semestrale, entro il 31 maggio ed entro il 30 novembre di ogni anno, predispone il rendiconto delle spese sostenute, corredato delle check list e dei documenti giustificativi, nel rispetto dei requisiti stabiliti per il PNRR e dalla normativa contabile nazionale, nonché, ove applicabile, comunitaria dei fondi strutturali.

Art. 8 – Assistenza Tecnica

1. Nella realizzazione dell'accordo le parti possono avvalersi dell'assistenza tecnica specificata all'art. 8 dell'accordo ATS Livornese – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 9 – Oneri finanziari e modalità di erogazione del contributo

1. Per le attività previste nell'ambito del progetto oggetto dell'accordo il soggetto attuatore - ATS Livornese - si impegna a trasferire al soggetto sub attuatore Comune di Collesalveti - l'importo complessivamente previsto di Euro 60.000,00 onnicomprensivo.

2. Il soggetto attuatore percepisce tale finanziamento nei modi, nei tempi e alle condizioni di cui all'art. 9 dell'accordo ATS Livornese – Amministrazioni centrali allegato.

3. I documenti di spesa, relative quietanze e tutta la ulteriore ed eventuale documentazione utile comprovante la realizzazione delle attività e le relative spese dovranno pervenire in tempo utile a garantire al Comune di Livorno la rendicontazione da presentare all'Autorità di gestione.

4. Il soggetto sub-attuatore si impegna a porre in essere ogni adempimento richiesto al suddetto articolo 9 quale condizione per la assegnazione delle rate di finanziamento da parte del soggetto attuatore e il successivo trasferimento dell'intero importo al soggetto sub-attuatore, che verrà liquidato all'atto del recepimento da parte dell'ATS Livornese delle somme rendicontate.

Art. 10 – Riservatezza e trattamento dei dati personali

1. Le parti hanno l'obbligo di mantenere riservati i dati, le informazioni di natura tecnica, economica, commerciale ed amministrativa ed i documenti di cui vengano a conoscenza o in possesso in esecuzione del presente accordo o comunque in relazione ad esso in conformità alle disposizioni di legge, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione dell'accordo, per la durata dell'accordo stesso.

2. Le parti si obbligano a far osservare ai propri dipendenti, incaricati e collaboratori la massima riservatezza su fatti e circostanze di cui gli stessi vengano a conoscenza, direttamente e/o indirettamente, per ragioni del loro ufficio, durante l'esecuzione del presente accordo. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo rimarranno operanti fino a quando gli elementi soggetti al vincolo di riservatezza non divengano di pubblico dominio.

3. Il trattamento di dati personali per il perseguimento delle finalità del presente accordo di collaborazione è effettuato dalle Amministrazioni sottoscrittrici in conformità ai principi di liceità, proporzio-

nalità, necessità e indispensabilità del trattamento, ai sensi della vigente normativa, nonché in base alle disposizioni organizzative interne delle medesime Amministrazioni.

4. Il Comune di Livorno e il Comune di Collesalveti dichiarano che, in esecuzione degli obblighi imposti dal Regolamento UE 679/2016 e dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, potranno trattare i dati personali degli interessati, per il conseguimento delle finalità di natura pubblicistica ed istituzionale/contrattuale, per l'adempimento degli obblighi connessi all'esecuzione della presente convenzione.

5. Il Comune di Livorno e il Comune di Collesalveti tratteranno i dati personali degli interessati, in qualità di autonomi titolari del trattamento, come definito dall'art. 4, n. 7 del Regolamento UE 679/2016, e comunque nel rispetto delle finalità e degli obblighi determinati nel suddetto contratto.

6. Il trattamento dei dati personali da parte del Comune di Collesalveti dovrà avvenire nel rispetto dei principi e delle disposizioni di cui al Regolamento UE 679/2016 e al d.lgs. n. 196/2003, garantendo l'adozione di tutte le misure di sicurezza tecniche ed organizzative adeguate a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio.

7. Il Comune di Livorno e il Comune di Collesalveti riscontreranno ciascuno per proprio conto, nel termine di trenta (30) giorni dal ricevimento, le istanze di esercizio dei diritti presentate dagli interessati ai sensi degli artt. 15 e s.s. del Regolamento UE 679/2016, impegnandosi reciprocamente a fornire adeguato supporto all'altro per riscontrare dette istanze.

8. Per il Comune di Livorno, il Responsabile della Protezione dei dati RPD (DPO) è contattabile all'indirizzo email: dpo@comune.livorno.it.

Per il Comune di Collesalveti il Responsabile della Protezione dei dati RPD (DPO) è contattabile al numero telefonico: 03761577119 e all'indirizzo e mail: consulenza@entionline.it

Art. 11 – Riduzione o revoca dei contributi

1. In caso di inosservanza degli impegni, principali ed accessori, convenzionali e legali, derivanti dalla sottoscrizione del presente Accordo e da quelli previsti dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, il Soggetto attuatore diffiderà il soggetto sub attuatore affinché provveda alla eliminazione delle irregolarità constatate e, nei casi più gravi potrà disporre la sospensione dell'attività e/o dei finanziamenti, indicando un termine per sanare l'irregolarità. Durante il periodo di sospensione, il soggetto attuatore non riconosce i costi eventualmente sostenuti.

2. Decorso inutilmente il termine assegnato nella diffida e nella comunicazione di sospensione di cui sopra, senza che il soggetto sub-attuatore abbia provveduto all'eliminazione delle irregolarità contestate, il soggetto attuatore revoca il finanziamento pubblico e il soggetto sub-attuatore è obbligato alla restituzione dei finanziamenti ricevuti, nella misura che il soggetto attuatore sia obbligato a restituire all'Amministrazione centrale ai sensi dell'art. 11 dell'accordo ATS Livomese – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 12 – Durata e proroghe

1. Il presente Accordo decorre dalla data di stipula e scadrà solo al conseguimento dei Traguardi e degli Obiettivi previsti dal PNRR e al completamento fisico e finanziario degli interventi.

2. La durata del progetto affidato al Soggetto sub-attuatore è pari alla tempistica prevista nel cronoprogramma allegato e comunque non prorogabile oltre il 30 giugno 2026.

3. Il Soggetto sub-attuatore è comunque obbligato ad assicurare la disponibilità della documentazione e di ogni altra informazione richiesta nell'espletamento dei controlli anche comunitari eseguiti successivamente alla conclusione degli interventi, in conformità alla normativa comunitaria, come previsto dagli articoli 5 lettera u) e art.6 comma 4 dell'accordo ATS Livomese – Amministrazioni centrali allegato.

Art. 13 – Domicilio e comunicazioni

1. Per tutte le comunicazioni e/o notificazioni previste dalla presente Accordo e/o che comunque si rendessero necessarie per gli adempimenti di cui al presente Accordo, sia in sede amministrativa che in sede contenziosa, ciascuna parte elegge il domicilio presso la sede legale indicata nel presente Accordo. Eventuali variazioni del domicilio eletto, non preventivamente comunicate al soggetto attuatore per posta certificata, non saranno opponibili al Soggetto attuatore anche se diversamente conosciute.

2. Tutte le comunicazioni fra le parti devono essere inviate, salva diversa espressa previsione, per iscritto ai rispettivi indirizzi di posta elettronica, qui di seguito precisati:

- per il soggetto attuatore: (PEC) comune.livorno@postacert.toscana.it

- per il soggetto sub attuatore: (PEC) comune.collesalvetti@postacert.toscana.it

Art. 14 – Foro competente

1. Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa al presente atto è competente il foro di Livorno con espressa rinuncia di qualunque altro.

Art. 15 – Esenzione di imposta

1. Il presente Accordo, sottoscritto digitalmente dal legale rappresentante dell'ATS Livornese e del Comune di Collesalvetti, redatto in due copie è esente da qualsiasi tipo di imposta o tassa ai sensi della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

Letto, approvato e sottoscritto dai contraenti.

Firmato digitalmente,

Per il Comune di Collesalvetti – Sara Paoli

Per Ambito Territoriale Sociale Livornese- Caterina Tocchini